



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione per i problemi economici e monetari*

---

**2011/0283(COD)**

4.1.2012

## **PROGETTO DI PARERE**

della commissione per i problemi economici e monetari

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda alcune disposizioni relative agli strumenti di condivisione dei rischi per gli Stati membri che subiscono o rischiano di subire gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria  
(COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD))

Relatore per parere: Rolandas Paksas

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

La Commissione europea presenta la sua proposta proprio in un momento in cui l'attuazione dei programmi dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione presenta gravi problemi in diversi Stati membri. Il perdurare della crisi economica e finanziaria ha gravemente danneggiato i bilanci degli Stati membri; la pressione sulle risorse finanziarie nazionali disponibili per finanziare investimenti pubblici è in costante aumento e le condizioni della partecipazione del settore privato e, soprattutto, del settore finanziario peggiorano.

L'obiettivo principale della proposta della Commissione è di fornire un aiuto agli Stati membri più colpiti dalla crisi, così da consentire loro di continuare ad attuare i programmi dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione sul terreno, iniettando quindi risorse nell'economia. Consentendo che una parte dei fondi UE sia destinata all'attuazione di strumenti di condivisione dei rischi, la Commissione mira ad agevolare la concessione, da parte della Banca europea per gli investimenti o di altri istituti finanziari internazionali, di prestiti o di garanzie destinati a cofinanziare partecipazioni private a progetti eseguiti con il concorso dei poteri pubblici.

Il relatore accoglie favorevolmente la proposta della Commissione e il suo impatto potenzialmente positivo sull'economia dell'UE e sull'assorbimento dei fondi UE. Al fine di assicurarne l'applicazione più rapida e ottimale, il relatore propone due emendamenti al testo della proposta.

In primo luogo il relatore ritiene che, nell'attuale contesto economico negativo, tutti gli Stati membri - sia che ricevano già un'assistenza finanziaria a titolo dei meccanismi dell'UE o che si trovino in difficoltà per quanto concerne la loro stabilità finanziaria e faticino ad attrarre capitali del settore privato al fine di completare le risorse finanziarie pubbliche sempre più limitate - debbano avere la possibilità di beneficiare dell'introduzione di strumenti di condivisione dei rischi. Tali strumenti consentirebbero di aumentare gli investimenti nei progetti finalizzati a promuovere la crescita e l'occupazione, utilizzando i Fondi strutturali e il Fondo di coesione che rischiano di non essere assorbiti verso la fine del periodo di programmazione 2007-2013.

In secondo luogo, il relatore concorda con la Commissione sul fatto che, nel quadro degli strumenti di condivisione dei rischi, la priorità dovrebbe essere data al finanziamento delle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali o dal Fondo di coesione; tuttavia, anche altri progetti di infrastrutture utili alla ripresa economica e alla creazione di posti di lavoro negli Stati membri dovranno poter beneficiare di un aiuto (la relazione della proposta della Commissione prevede già tale possibilità). In particolare, determinati progetti di infrastrutture generatori di entrate che, in una situazione non di crisi, avrebbero ottenuto un finanziamento da fonti esterne (e di conseguenza non avrebbero potuto beneficiare dei programmi operativi dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione per il periodo 2007-2013) ma che, nelle circostanze attuali, non sono in grado di trovare i finanziamenti necessari, potrebbero essere inclusi negli strumenti di condivisione dei rischi senza dover essere oggetto di una modifica dei programmi operativi che richiederebbe molto tempo.

Infine, tenendo conto del successo di strumenti simili utilizzati in altri settori (ad esempio, il meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio a sostegno della R&S), il relatore

spera che tale strumento temporaneo di condivisione dei rischi si riveli vantaggioso anche per gli Stati membri che decidono di utilizzarlo nella presente situazione di crisi e ritiene utile, dopo la fine dell'attuale periodo di programmazione, esaminare la possibilità di creare uno strumento analogo di condivisione dei rischi permanente, di cui tutti gli Stati membri potrebbero beneficiare a condizioni chiaramente definite.

## EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 13

##### *Testo della Commissione*

(13) Al fine di alleviare questi problemi e di accelerare l'esecuzione dei programmi operativi e dei progetti, oltre che per sostenere la ripresa economica, è opportuno che le autorità di gestione degli Stati membri che ***hanno incontrato*** gravi problemi in merito alla loro stabilità finanziaria ***e che hanno ottenuto un aiuto finanziario da uno dei meccanismi di assistenza finanziaria sopra elencati*** possano dedicare una parte delle risorse finanziarie dei programmi operativi alla creazione di strumenti di condivisione dei rischi in grado di concedere prestiti o garanzie o altri dispositivi di finanziamento a favore dei progetti e delle operazioni previsti da un programma operativo.

##### *Emendamento*

(13) Al fine di alleviare questi problemi e di accelerare l'esecuzione dei programmi operativi e dei progetti, oltre che per sostenere la ripresa economica, è opportuno che le autorità di gestione degli Stati membri che ***incontrano o rischiano di incontrare*** gravi problemi in merito alla loro stabilità finanziaria possano dedicare, ***in via provvisoria e fermo restando il periodo di programmazione 2014-2020***, una parte delle risorse finanziarie dei programmi operativi alla creazione di strumenti di condivisione dei rischi in grado di concedere prestiti o garanzie o altri dispositivi di finanziamento a favore dei progetti e delle operazioni previsti da un programma operativo. ***Inoltre, potranno beneficiare di un aiuto anche i progetti di infrastrutture utili alla ripresa economica e alla creazione di posti di lavoro negli Stati membri interessati.***

Or. en

##### *Motivazione*

*In una situazione di crisi la proposta non si applica solo ai paesi che beneficiano dell'assistenza finanziaria dell'UE, ma anche a tutti gli Stati membri che hanno problemi di stabilità finanziaria e non sono in grado di attirare capitali privati per integrare le limitate risorse finanziarie pubbliche. Gli strumenti di condivisione dei rischi porterebbero ad un*

*aumento degli investimenti in progetti volti alla crescita e alla creazione di posti di lavoro, mediante ricorso ai fondi strutturali e di coesione che potrebbero non venire assorbiti entro la fine del 2013. L'inclusione di altri progetti di infrastrutture (come proposto nella relazione della Commissione) permetterebbe di evitare i ritardi dovuti alle modifiche dei programmi operativi.*

## **Emendamento 2**

### **Proposta di regolamento – atto modificativo**

#### **Articolo 1 – punto 2**

Regolamento (CE) n. 1083/2006

Articolo 36 – paragrafo 2 bis – comma 2

#### *Testo della Commissione*

2 bis. Gli Stati membri ***che rispettano una delle condizioni enunciate all'articolo 77, secondo capoverso***, possono destinare una parte delle risorse indicate agli articoli 19 e 20 a uno strumento di condivisione dei rischi, che la Commissione stabilirà in accordo con la Banca europea per gli investimenti, o in accordo con organismi di diritto pubblico nazionali o internazionali o enti di diritto privato investiti di una missione di servizio pubblico che offrono garanzie sufficienti conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, secondo termini e condizioni analoghi a quelli applicati alla e dalla Banca europea per gli investimenti, al fine di coprire gli accantonamenti e la dotazione in capitale di garanzie e prestiti, nonché di altri dispositivi di finanziamento concessi nel quadro dello strumento di condivisione dei rischi.

#### *Emendamento*

2 bis. Gli Stati membri possono destinare una parte delle risorse indicate agli articoli 19 e 20 a uno strumento di condivisione dei rischi, che la Commissione stabilirà in accordo con la Banca europea per gli investimenti, o in accordo con organismi di diritto pubblico nazionali o internazionali o enti di diritto privato investiti di una missione di servizio pubblico che offrono garanzie sufficienti conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, secondo termini e condizioni analoghi a quelli applicati alla e dalla Banca europea per gli investimenti, al fine di coprire gli accantonamenti e la dotazione in capitale di garanzie e prestiti, nonché di altri dispositivi di finanziamento concessi nel quadro dello strumento di condivisione dei rischi.

Or. en

#### *Motivazione*

*La possibilità di introdurre uno strumento di condivisione dei rischi non dovrebbe essere limitata agli Stati membri "che rispettano una delle condizioni enunciate all'articolo 77, secondo capoverso", ossia che ricevono assistenza finanziaria da uno dei meccanismi dell'UE.*

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di regolamento – atto modificativo**

##### **Articolo 1 – punto 2**

Regolamento (CE) n. 1083/2006

Articolo 36 – paragrafo 2 bis – comma 2

##### *Testo della Commissione*

Tale strumento di condivisione dei rischi sarà utilizzato esclusivamente per prestiti e garanzie, nonché per altri dispositivi di finanziamento, per finanziare operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo di coesione, in rapporto a spese non coperte dall'articolo 56.

##### *Emendamento*

Tale strumento di condivisione dei rischi sarà utilizzato esclusivamente per prestiti e garanzie, nonché per altri dispositivi di finanziamento, per finanziare operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo di coesione **o progetti di infrastrutture utili alla ripresa economica e alla creazione di posti di lavoro negli Stati membri interessati**, in rapporto a spese non coperte dall'articolo 56.

Or. en

##### *Motivazione*

*L'obiettivo è di consentire il finanziamento di altri importanti progetti di infrastrutture in grado di generare crescita e posti di lavoro, senza dover procedere a una modifica dei programmi operativi che può richiedere molto tempo. L'attenzione è ai progetti di infrastrutture generatori di reddito, che in una situazione non di crisi avrebbero ottenuto finanziamenti da fonti private esterne e quindi non avrebbero potuto beneficiare dei programmi dei fondi strutturali e di coesione per il periodo 2007-2013, ma che nelle attuali circostanze non sono in grado di trovare finanziamenti.*

### **Emendamento 4**

#### **Proposta di regolamento – atto modificativo**

##### **Articolo 1 – punto 2**

Regolamento (CE) n. 1083/2006

Articolo 36 – paragrafo 2 bis – comma 7

##### *Testo della Commissione*

Qualunque importo che rimane dopo la conclusione di un'operazione coperta dallo strumento di condivisione dei rischi può essere riutilizzato, su domanda dello Stato membro interessato, nel quadro dello

##### *Emendamento*

Qualunque importo che rimane dopo la conclusione di un'operazione coperta dallo strumento di condivisione dei rischi può essere riutilizzato, su domanda dello Stato membro interessato, nel quadro dello

strumento di condivisione dei rischi, *se lo Stato membro rispetta una delle condizioni stabilite secondo quanto specificato all'articolo 77, paragrafo 2. Se lo Stato membro non rispetta più tali condizioni, l'importo rimanente è* considerato come un'entrata con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18 del regolamento finanziario. Su richiesta dello Stato membro interessato, gli stanziamenti d'impegno supplementari creati da questa entrata con destinazione specifica sono aggiunti l'anno successivo alla dotazione finanziaria dello Stato membro interessato a titolo della politica di coesione.

strumento di condivisione dei rischi *fino alla fine del periodo di programmazione 2007-2013 o* considerato come un'entrata con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18 del regolamento finanziario. Su richiesta dello Stato membro interessato, gli stanziamenti d'impegno supplementari creati da questa entrata con destinazione specifica sono aggiunti l'anno successivo alla dotazione finanziaria dello Stato membro interessato a titolo della politica di coesione.

Or. en

#### *Motivazione*

*Il presente regolamento modificativo ha natura temporanea e, come il regolamento principale (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell' 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, scadrà il 31 dicembre 2013. Le istituzioni stanno elaborando il nuovo regolamento generale per il periodo di programmazione 2014-2020.*